



DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 25 marzo 2014,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati VENDOLA, NICCHI, DI SALVO, MIGLIORE, AIELLO, AIRAUDO, BOCCADUTRI, Franco BORDO, COSTANTINO, DURANTI, Daniele FARINA, Claudio FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, Giancarlo GIORDANO, KRONBICHLER, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIAZZONI, PILOZZI, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SCOTTO, SMERIGLIO e ZAN (254), BELLANOVA, ANTEZZA, BIFFONI, BIONDELLI, BLAŽINA, BOCCIA, BOSSA, CARRA, CENNI, COCCIA, COSCIA, FABBRI, FIANO, Cinzia Maria FONTANA, GHIZZONI, GINOBLE, GNECCHI, GRASSI, LENZI, MADIA, MAESTRI, MARCHI, MARTELLA, MURER, NACCARATO, NARDUOLO, PES, ROSATO, RUBINATO, SBROLLINI, TARICCO, TULLO, VILLECCO CALIPARI e ZAMPA (272)

(V. Stampato Camera nn. 254 e 272)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 marzo 2014*

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie finalizzata al recesso dal contratto di lavoro è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni territoriali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1372 del codice civile, l'atto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sottoscritto, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera e dal datore di lavoro, dalla datrice di lavoro o dal committente, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni territoriali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono qualsiasi contratto inerente ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché il

contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci.

3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, o dei firmatari nel caso di risoluzione consensuale, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero della prestatrice d'opera o del prestatore d'opera, del datore di lavoro o del committente, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. Il decreto di cui al presente comma definisce altresì le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli.

4. I moduli di cui ai commi 1 e 3 hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione e sono resi disponibili attraverso i siti *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e *www.cliclavoro.gov.it*, nonché i siti regionali ad essi collegati, secondo modalità definite con il decreto di cui al citato comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al presente comma.

5. Con apposite convenzioni a titolo gratuito, stipulate nelle forme definite con il decreto di cui al comma 3, sono altresì disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché alla prestatrice d'opera e al prestatore d'opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui ai commi 1 e 3, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

6. Fermo restando che l'onere di acquisire i moduli di cui ai commi 1 e 3 è a carico delle lavoratrici, dei lavoratori, delle prestatrici d'opera e dei prestatori d'opera, il decreto di cui al citato comma 3 assicura, in ogni caso, la facoltà per i datori di lavoro e i committenti di richiedere i medesimi moduli per metterli a disposizione dei lavoratori che ne facciano richiesta. I datori di lavoro e i committenti possono acquisire gratuitamente i predetti moduli anche tramite le rispettive organizzazioni di rappresentanza o società di servizi sulla base di convenzioni stipulate ai sensi del comma 5.

7. È fatta salva la facoltà della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d'opera e del prestatore d'opera di recedere dal contratto di lavoro o di risolvere consensualmente il medesimo contratto avvalendosi delle sedi di conciliazione di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

8. Fatte salve le diverse previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora la lavoratrice o il lavoratore si assentino dal lavoro, senza fornire comunicazioni, per un periodo superiore a sette giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni volontarie anche in mancanza della sottoscrizione dei moduli di cui ai commi 1 e 3.

9. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e i commi da 16 a 23-*bis* dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.

10. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.